



**COMUNE DI CAINO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**Regolamento per gli incentivi  
alle funzioni tecniche.  
(Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 08.08.2023

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1 - L'INCENTIVAZIONE, LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE ED IL PRINCIPIO DEL RISULTATO.....	3
2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – PREVISIONE ONERI PER INCENTIVAZIONE .....	4
3 - ATTIVITÀ TECNICHE INCENTIVABILI .....	5
4- SOGGETTI DESTINATARI.....	5
5 - QUOTA DEL 20% .....	6

## PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”<sup>1</sup>.

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, entrano in vigore il 1° aprile 2023 e acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili.

### **1 - L’incentivazione, la disciplina regolamentare ed il principio del risultato**

L’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

È previsto che i criteri di riparto dell’incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti – e quindi per gli enti locali con apposito Regolamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice (1° aprile 2023), termine che ha comunque carattere ordinatorio.

La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del Codice, per il quale:

#### *«Principio del risultato.*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

---

<sup>1</sup> Si segnala che il decreto è stato ripubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 87 del 1304-2023 – Suppl. Ordinario n. 14.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».

In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate o in caso di superamento del limite del trattamento economico individuale, sia destinata ad incrementare la quota del 20% (fondo per l'innovazione) di cui al comma 5 dello stesso art. 45 (vedasi successivo par. 5).

## **2 - Procedure di affidamento – previsione oneri per incentivazione**

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45.

Sono pertanto incentivabili anche le concessioni e in generale i contratti di paternariato pubblico-privato.

Nel caso di appalti di servizi e forniture l'incentivo è applicato, a tutte le tipologie di attività previste, esclusivamente nei casi in cui sia formalmente nominato il direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP; per l'individuazione dei casi di prevista distinzione tra le due figure, nei quali trova applicazione l'incentivo per gli appalti di servizi e forniture, si fa riferimento alla vigente normativa. La nomina del direttore dell'esecuzione avviene con provvedimento del Responsabile del Settore che motiva adeguatamente i presupposti di complessità riferiti allo specifico appalto.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali, il contributo fiscale IRAP è posto a carico dell'Amministrazione. Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 6/2018).

A tali fini, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al Regolamento applicativo. In tal senso dispone anche l'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice, per il quale nel quadro economico sono articolate le seguenti spese:

*«8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; (...)*  
*10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice».*

### **3 - Attività tecniche incentivabili**

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed al riconoscimento delle effettive responsabilità connesse alle attività oggetto di incentivo. L'allegato I.10 individua in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% della misura di cui al precedente paragrafo.

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti (effettuabili al ricorrere delle condizioni di legge), in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura.

Ciò si ritiene non inficia l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dal Regolamento per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato) secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'Amministrazione riparametrerà le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure.

Le attività incentivabili sono le seguenti:

- Responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dell'esecuzione;
- regolare esecuzione;

L'art. 45, inoltre, stabilisce, al comma 1, che, in sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

### **4- Soggetti destinatari**

L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma.

Conseguentemente il Responsabile di Settore competente, in relazione all'organizzazione dell'ente, individua nella fase iniziale con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Quale declinazione del principio di risultato, ciascun dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente facendo tuttavia confluire le somme in apposito fondo (fino a ulteriori e diversi chiarimenti).

Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, appunto, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del Gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

### **5 - Quota del 20%**

La residua percentuale delle risorse indicate al par. 2 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata o da finanziamenti europei, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45 e meglio dettagliati nell'art. 2 del Regolamento.

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

## SOMMARIO

<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b> .....	8
<i>Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche</i> .....	8
<i>Art. 2 - Destinatari</i> .....	8
<i>Art. 3 - Gruppo di lavoro</i> .....	9
<i>Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo</i> .....	10
<i>Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo</i> .....	10
<i>Art. 6 - Centrali di committenza</i> .....	10
<i>Art. 7 - Quota del 20 per cento</i> .....	10
<b>CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI</b> .....	11
<i>Art. 8 - Graduazione della misura incentivante</i> .....	11
<i>Art. 9 - Disciplina delle varianti</i> .....	11
<i>Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro</i> .	11
<b>CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE</b> .....	13
<i>Art. 11 - Graduazione della misura incentivante</i> .....	13
<i>Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro</i> .	13
<b>CAPO IV - NORME COMUNI</b> .....	15
<i>Art. 13 - Principi in materia di valutazione</i> .....	15
<i>Art. 14 -Attività articolate e singole</i> .....	15
<i>Art. 15 -Assegnazioni coincidenti di più attività</i> .....	15
<i>Art. 16- Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione</i> .....	16
<i>Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo</i> .....	16
<i>Art. 18 -Informazione e confronto</i> .....	17
<i>Art. 19 – Trasparenza</i> .....	17
<i>Art. 20 – Disposizioni finali</i> .....	17

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## **CAPO I -PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 -Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, a valere sui singoli stanziamenti previsti per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione come soggetto distinto dal RUP secondo la vigente normativa.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali; l'IRAP è a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### **Art. 2 - Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - Responsabile unico di progetto – RUP: il ruolo di RUP può essere svolto anche da personale non titolare di E.Q., subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - Collaborazione all'attività di RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento: per quanto concerne i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori e dell'esecuzione l'incentivo dovrà essere liquidato esclusivamente a coloro che hanno effettivamente collaborato nell'ambito del lavoro, servizio o fornitura;
    - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;



- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- predisposizione dei documenti di gara;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- direzione dell'esecuzione;
- regolare esecuzione;

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 - Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile di settore, la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Il predetto atto organizzativo viene adottato all'inizio del procedimento e costantemente aggiornato al variare degli intestatari coinvolti.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel Gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche e sulla base delle specifiche professionalità richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche o revoche alla composizione del Gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente con atto motivato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso Gruppo. A seguito del medesimo atto motivato di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguiti nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto. Lo stesso è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati.

6. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle diverse attività.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro deve essere effettuata dal Responsabile di Settore sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 10.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma o quello relativo ad attività non svolte, incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 15.000,00;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 25.000,00;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - e) i lavori in Amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 6 - Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa può essere attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 45, comma 8 del Codice; ciò a condizione di reciprocità.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. In ogni caso non deve mai essere superata la quota dell'80%

#### **Art. 7 - Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma possono essere utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

## **CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI**

### **Art. 8 - Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Fino ad euro 15.000,00 (soglia minima)	Nessun incentivo
da euro 15.001,00 a 400.000,00	percentuale del 2,00 %
da euro 400.001,00 a 1.000.000,00	percentuale del 1,80 %
da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,60 %
da euro 2.000.001,00 a 5.000.000,00	percentuale del 1,40 %
oltre euro 5.000.001,00	percentuale del 1,00 %

### **Art. 9 - Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

### **Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del Gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica - Lavori	Percentuale
Responsabile unico del progetto	38%
Programmazione della spesa per investimenti	10%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	8%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Regolare esecuzione	3%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del Gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.

## CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

### Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 25.001,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 200.000,00	percentuale del 2,00 %
da euro 200.001,00 (importo punto precedente) fino a euro 350.000,00	percentuale del 1,80 %
da euro 350.001,00 fino a €. 600.000,00	percentuale del 1,60 %
da euro 600.001,00 fino a euro 750.000,00	percentuale del 1,50
da euro 750.001,00	percentuale del 1,00
Forniture	
da euro 25.001,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 200.000,00	percentuale del 2,00 %
da euro 200.001,00 (importo punto precedente) fino a euro 350.000,00	percentuale del 1,80 %
da euro. 350.001,00 fino a €. 600.000,00	percentuale del 1,60 %
da euro 600.001,00 fino a euro 750.000,00	percentuale del 1,50
da euro 750.001,00	percentuale del 1,00

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione come soggetto distinto dal RUP, nei casi previsti dalla legge.

### Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative **a servizi e forniture**, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del Gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	8%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20%

Redazione del progetto/Relazione descrittiva	10%
Predisposizione documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	17%
Regolare esecuzione	10%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del Gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## CAPO IV - NORME COMUNI

### Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione, il Responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda.
3. Il Responsabile provvederà alla liquidazione solamente a seguito dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, a seguito della verifica dei presupposti come indicati anche nel presente Regolamento.  
Il predetto Responsabile, a cui è riferito il centro di spesa, procederà all'accertamento ed alla liquidazione anche nei confronti delle figure appartenenti a diverse unità organizzative, sulla base delle attività effettivamente svolte ed oggetto di riconoscimento e sentito il responsabile del Settore di appartenenza delle figure interessate dall'incentivo.
4. Il Responsabile che dispone il riparto effettua una attenta valutazione del ruolo svolto dalle singole figure tecniche ed amministrative.
5. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

### Art. 14 -Attività articolate e singole

1. Nel provvedimento del Responsabile di Settore di conferimento dell'incarico devono essere indicate, su proposta del responsabile unico del progetto, le annualità nelle quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincideranno con quelli previsti dalle norme.
3. Il responsabile unico del progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni
4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, solo ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

### Art. 15 -Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## **Art. 16- Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. La riduzione è applicata, per ogni singola fattispecie di ritardo temporale, a fronte del mancato rispetto delle tempistiche previste e fissate.

7. La contestazione ai soggetti responsabili dei ritardi o dei maggiori costi sarà effettuata dal responsabile, in modo tempestivo ed in forma scritta, al verificarsi degli stessi.

## **Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto da ciascuno e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Solo in



caso di attività incentivabili svolte dal Responsabile di Settore, la liquidazione viene effettuata dal Segretario comunale sulla base dell'accertamento e dell'attestazione da parte del RUP e di apposita relazione di rendicontazione.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.

3. Le quote del fondo vengono corrisposte, esclusivamente per le attività effettivamente svolte, e in seguito all'approvazione del C.R.E.

Nel caso di appalti di durata pluriennale, la liquidazione dell'incentivo avverrà:

- per le attività connesse alla responsabilità di progetto, direzione lavori e direzione esecuzione con la liquidazione dell'incentivo in quote uguali distribuite nelle annualità di durata dell'appalto;
- per le altre attività, nell'annualità ove l'attività stessa viene svolta.

4. Ai fini della liquidazione il Responsabile di Settore predispose una scheda unica per i dipendenti assegnatari delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- la scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente.

#### **Art. 18 -Informazione e confronto**

1. L'Ufficio Segreteria fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **Art. 19 – Trasparenza**

1. La documentazione relativa alla ripartizione degli incentivi, successivamente alla liquidazione, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 20 – Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano compatibilmente con i pronunciamenti interpretativi della Ragioneria Generale dello Stato, della Sezione regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dell'Anac. Eventuali clausole difformi saranno da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.